

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 giugno 2021

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di giugno dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **697** OGGETTO :

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL COMPUTO DELLE ASSENZE EFFETTUATE NEI MERCATI E FIERE VALDOSTANI DAGLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER CAUSE ASCRIVIBILI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), e in particolare:
- a.1) l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che la Giunta regionale possa emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della legge regionale medesima o di altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche;
  - a.2) l'articolo 9, comma 1, lettera d), il quale prescrive che il Comune disponga la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario, anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al Comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;
  - a.3) l'articolo 15, comma 1, il quale dispone che il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere sia effettuato con riferimento al titolo abilitativo con il quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare e che i Comuni curino la registrazione delle presenze in apposito pubblico registro;
- b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1427, in data 30 dicembre 2020, con la quale sono state approvate, in recepimento delle linee guida adottate, ai sensi dell'art. 181, comma 4bis, del d.l. 34/2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020, le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
- c) richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, riferito all'epidemia da Covid-19, già dichiarata emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 30 gennaio 2020;
- d) richiamati i decreti-legge e le relative leggi di conversione adottati negli anni 2020 e 2021 per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e, in particolare, da ultimo, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19), e il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19), i quali hanno prorogato al 31 luglio 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;
- e) richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono state emanate le modalità attuative degli atti normativi di cui sopra e le Ordinanze e i Decreti del Capo della Protezione Civile adottate a seguito della proclamazione del predetto stato di emergenza;
- f) richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dettanti le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19, che regolano, fra le altre materie, lo svolgimento delle attività economiche, ivi compreso il commercio su aree pubbliche;
- g) richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale negli anni 2020 e 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare, da ultimo, l'Ordinanza n. 229, in data 21 maggio 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19);

- h) considerato che lo stato di emergenza da Covid-19, avviato il 31 gennaio 2020 e tuttora in corso, ha aggravato i già noti effetti negativi sulle attività produttive e commerciali, ivi compreso il commercio su aree pubbliche, settore, come noto, in forte sofferenza a causa della pandemia;
- i) considerato che la diffusione dei contagi da Covid-19 e le limitazioni agli spostamenti imposte dalle Autorità pubbliche per il contrasto alla diffusione del virus anche a carattere interregionale hanno determinato notevoli difficoltà agli operatori del commercio su aree pubbliche nel recarsi sulle varie piazze mercatali del territorio valdostano e che un computo delle assenze secondo i criteri previsti dalla l.r. 20/1999 e che non tenga conto della situazione pandemica risulterebbe oltremodo penalizzante per le imprese, rischiando di comportare la decadenza delle concessioni di posteggio e il provvedimento di cessazione dell'attività di commercio su area pubblica da parte del Comune;
- j) considerato, altresì, che, nel corso del periodo emergenziale e al di là delle giornate di chiusura dei mercati imposte per disposizioni statali, regionali o locali, gli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno effettuato o stanno effettuando giornate di assenza nel mercato o nella fiera possono aver avuto come motivazione non solo la quarantena ufficiale o fiduciaria, ma anche la necessità di assistenza dei familiari o, comunque, un comprensibile timore di contagio;
- k) preso atto della nota prot. n. 39, in data 31 maggio 2021, dell'Associazione "FIVA Confcommercio Valle d'Aosta (Federazione italiana venditori ambulanti)", con la quale è stata richiesta, per le motivazioni sopra esposte, l'adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento di sospensione del computo delle assenze dai mercati e dalle fiere degli operatori del commercio su aree pubbliche per cause ascrivibili allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l) considerata l'esigenza di assicurare agli operatori economici che esercitano l'attività su aree pubbliche e ai Comuni della Regione Valle d'Aosta tempi certi e procedimenti semplificati e uniformi, analogamente a quanto già deliberato, ad esempio, dalla Giunta regionale della Regione Liguria e, con apposito intervento normativo, dalla Regione Lombardia;
- m) ravvisata, pertanto, l'opportunità di:
- m.1) stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere valdostane dagli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, per cause ascrivibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, siano da considerare giustificate e, quindi, non computabili ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 20/1999;
- m.2) disporre, conseguentemente, che i Comuni valdostani possano valutare come giustificate, anche ai fini dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio ai sensi della DGR 1427/2020, le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere dagli esercenti attività di commercio su aree pubbliche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con decorrenza retroattiva dal 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 dichiarata con provvedimento governativo;
- m.3) stabilire che i Comuni valdostani, che eventualmente abbiano adottato provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 20/1999, assumi conteggiando assenze verificatesi a far data dal 31 gennaio 2020 per cause ascrivibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano avviare gli opportuni procedimenti amministrativi volti al ripristino della titolarità della concessione di posteggio in capo all'interessato;
- n) sentita l'Associazione "FIVA Confcommercio Valle d'Aosta (Federazione italiana venditori ambulanti)", con parere favorevole reso dalla stessa con nota in data 3 giugno 2021 in merito al contenuto della presente deliberazione;

- o) sentito il CELVA, in qualità di ANCI regionale, con parere favorevole reso dal Consiglio di amministrazione dello stesso in data 8 giugno 2021 in merito al contenuto della presente deliberazione;
- p) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- q) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- r) su proposta dell'Assessore regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;
- s) ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere valdostani dagli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, per cause ascrivibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, siano da considerare giustificate e, quindi, non computabili ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 20/1999;
- 2) di disporre, conseguentemente, che i Comuni valdostani possano valutare come giustificate, anche ai fini dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio ai sensi della DGR 1427/2020, le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere dagli esercenti attività di commercio su aree pubbliche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con decorrenza retroattiva dal 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 dichiarata con provvedimento governativo;
- 3) di stabilire che i Comuni valdostani che eventualmente abbiano adottato provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 20/1999, assumi conteggiando assenze verificatesi a far data dal 31 gennaio 2020 per cause ascrivibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano avviare gli opportuni procedimenti amministrativi volti al ripristino della titolarità della concessione di posteggio in capo all'interessato;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

§